

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2011, n. 38-1883

Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie. Anno Accademico 2010-2011.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Con D.G.R. n. 19-20645 del 1.7.1997 la Giunta Regionale approvava il Protocollo d'intesa tra le Università e la Regione per l'attivazione dei corsi di Diploma Universitario (ora Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie) dell'area sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 502/92 come modificato dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 517/93.

Preso atto che anche negli anni successivi veniva sempre stipulato analogo Protocollo di Intesa formalizzato con deliberazione di Giunta Regionale.

Visto il D.M. 02.04.2001 con cui il M.U.R.S.T. di concerto con il Ministero della Sanità ha regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie.

Visto il D.M. 02.04.2001, con cui il M.U.R.S.T ha inoltre determinato le classi delle Lauree Specialistiche Universitarie delle Professioni Sanitarie.

Ritenuto per il corrente anno accademico 2010/2011 necessario stipulare un nuovo Protocollo.

Sentita la Commissione Paritetica Regione-Università ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 18 del 6.8.2007 che ha espresso parere favorevole in data 7 dicembre 2010 al Protocollo di Intesa, allegato al presente atto deliberativo.

Si propone:

- di approvare, il Protocollo di intesa Regione Piemonte-Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per l'espletamento dei Corsi di Laurea per l'anno accademico 2010-2011, così come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione comprensivo dei relativi allegati 1, 2 e 3.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale unanime;

visto l'art. 7 comma 3 del D.Lgs 517/93;

visti i DD.M. 02.04.2001;

visto l'art. 10 del Protocollo di Intesa Università/Regione,

delibera

- di approvare il Protocollo di intesa Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"- Regione Piemonte per l'espletamento dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Specialistiche delle

Professioni Sanitarie per l'anno accademico 2010-2011, così come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare al Presidente della Regione o all'Assessore competente la stipula del Protocollo come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di dare atto che gli oneri a carico della Regione Piemonte di cui all'art. 8 del Protocollo medesimo, trovano copertura con le risorse per il finanziamento indistinto delle Aziende Sanitarie Regionali, stanziare nell'UPB 20091 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITÀ DEL
PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI
LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(ANNO ACCADEMICO 2010/2011)

TRA

La Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, rappresentata da

E

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Paolo GARBARINO, nato a _____, per la carica domiciliato a Vercelli, Via Duomo n. 6.

PREMESSO CHE

Il D.L.vo 30/12/92 n. 502 all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che:

- la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;

- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi.

La Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" all'art. 5, commi 1 e 2 stabilisce che:

- Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

Con Decreto Ministeriale 02.04.2001, il M.U.R.S.T. di concerto con il Ministero della Sanità ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie - di seguito denominate "Corsi di Laurea" - ai sensi del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con Decreto Ministeriale 02.04.2001, il M.U.R.S.T. ha inoltre determinato le classi delle Lauree Specialistiche Universitarie delle Professioni Sanitarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

la formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:

a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;

b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall'Amministrazione Regionale.

Art. 1

(Oggetto del protocollo d'intesa)

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione e l'Università per l'attivazione dei Corsi di Laurea e delle Lauree

Specialistiche Universitarie delle Professioni Sanitarie in accordo ai Decreti Ministeriali 02.04.2001, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

2. Le sedi universitarie dei Corsi di Laurea per la Regione Piemonte sono la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 2

(Programmazione)

Le Università, sulla base della programmazione Regionale, approvano, con cadenza annuale e per la durata degli interi cicli attivati, un programma in cui sono previsti:

- i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Specialistica da attivare in relazione alle specifiche figure professionali nonché il numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno formativo del S.S.R. e delle strutture private nell'ambito territoriale regionale; per l'anno in corso sono stabiliti secondo quanto indicato nell'allegato 1;
- le risorse a disposizione di cui all'art. 8 del presente protocollo d'intesa, nonché altri fattori che possono avere incidenza sulla previsione dei corsi da attivare;
- le sedi formative dei corsi di laurea.

Le parti convengono che per l'anno accademico 2010/2011 le sedi formative per i corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati con l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" debbano essere: l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, l'ASL BI di Biella, l'ASL VCO sede di Omegna, l'A.S.L. CN1 sede di Fossano, l'ASL CN2 sede di Alba, l'A.S.L. AL sede di Tortona.

Convengono, altresì, che la sede formativa del corso di laurea specialistica debba essere l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara.

Art. 3

(Accordi attuativi)

1. Ai fini dell'attivazione dei corsi, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente atto, le Università, le Aziende Ospedaliere, le Aziende-ASL, le Istituzioni pubbliche e private accreditate e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art 6, comma 3, D.L.vo 502/92, provvedono a stipulare appositi accordi attuativi (all. 2 e 3), per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui all'art. 8 del presente protocollo.

2. Nel quadro della programmazione di cui all'art. 2, ed ispirandosi al principio dell'integrazione delle risorse del S.S.N. e delle Università, le sopraccitate Aziende ed Istituzioni concordano con le Università le modalità di utilizzo delle risorse didattiche e delle unità operative ospedaliere ed extra-ospedaliere per lo svolgimento del percorso formativo.

3. Detti soggetti concordano altresì le modalità di utilizzo delle strutture e del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento, nonché di attività di segreteria didattica di cui al punto 4 dell'art. 7 del presente protocollo.

4. Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato, (ai sensi degli art. 12-13 della legge n. 341/90).

E' prevista altresì l'assegnazione di funzioni di "affiancamento agli studenti" da affidare a personale appartenente al profilo professionale di ogni singolo Corso di Laurea.

L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale del S.S.N. nell'ambito di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.

5. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli studenti, si terrà conto di:

- esito delle prove di ammissione attuate secondo l'ordinamento didattico universitario;
- accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati a "lavoratore", ai sensi dell'art. 2, comma A del D.Lgs. n. 81/2008).

L'accertamento sarà a cura della Regione per il tramite delle Aziende Sanitarie Regionali sedi di corso di laurea.

Eventuale giudizio di inidoneità alla mansione costituirà atto di decadenza dall'ammissione al corso.

6. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea Specialistica si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa universitaria.

La Regione concorda sulla possibilità di consentire una abbreviazione di corso nel rispetto della normativa in materia.

Art. 4

(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio)

1. Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dagli accordi internazionali tra cui quanto citato dalla Commissione della Comunità Europea, comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica e da quanto disposto dal D.Lgs 353/94. I requisiti di accreditamento sono quelli di cui al D.M. 24/09/97 e le parti si impegnano a rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni nazionali.

2. L'Università stipula annualmente opportuni accordi con le Aziende o strutture private accreditate, individuate come sedi di tirocinio, da parte dei Presidenti dei singoli corsi di Laurea, sulla base delle necessità didattiche (All. 4).

Art. 5

(Organi dei Corsi)

1. Sono organi dei Corsi di Laurea:

- il Consiglio del Corso di Laurea;
- il Presidente del Corso di Laurea;

2. Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da tutti i docenti del Corso. In particolare propone al Consiglio di Facoltà la verifica delle attività didattiche e la programmazione, predisponendo le più opportune modalità di organizzazione delle attività didattiche (teoriche, tecnico-pratiche e di tirocinio) per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi professionali degli iscritti.

3. Il Presidente del Corso è eletto dal Consiglio del Corso di Laurea tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente rimane in carica per un triennio e può essere rieletto una sola volta. Oltre a presiedere il Consiglio di Corso di Laurea, egli sovrintende e coordina le attività del Corso, in conformità alle deliberazioni del Consiglio medesimo.

4. L'approvazione finale delle decisioni collegiali del Consiglio del Corso di Laurea spetta, per le materie di sua competenza, al Consiglio di Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute.

Art. 6

(Coordinatore)

1. Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del Corso di Laurea triennale nomina un Coordinatore appartenente allo stesso profilo del Corso di Laurea tra i docenti professionali del Corso di Laurea in possesso della più elevata qualificazione e documentata esperienza in campo formativo specifico in servizio presso la struttura sede del Corso o presso una struttura convenzionata;

2. il Coordinatore è responsabile, sotto la supervisione del Presidente, della attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio di Corso e approvato dal Consiglio di Facoltà;

3. il Coordinatore coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico;
4. Il Coordinatore rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti e con il Presidente che è il Rappresentante ufficiale del Corso di Laurea.

Art. 7

(Attività didattica)

1. La Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" assicura l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei Corsi di Laurea, di cui al D.M. 02/04/2001, mediante il proprio personale docente e il personale tecnico e amministrativo dell'Università, nonché altro personale esterno (Professori a contratto), e personale dipendente dal S.S.N. tenendo conto dell'esperienza didattica dal medesimo acquisita.

L'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidata al personale dello stesso profilo in possesso dei requisiti di massima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.

Detto personale dipendente dell'Università o del S.S.N. è proposto dal Consiglio di Corso di Laurea al Consiglio di Facoltà sulla base dell'elenco dei nominativi forniti rispettivamente dall'Amministrazione universitaria e dal Direttore Generale dell'Azienda.

I docenti non universitari sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del Corso di Laurea, con delibera del Consiglio di Facoltà e, per il personale dipendente dal S.S.N., con nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

2. Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, è prevista l'integrazione del personale docente con collaboratori alla didattica. L'entità di tale integrazione viene stimata su base proporzionale al numero degli studenti e dei crediti di ogni corso integrato. Il numero di ore previste per l'integrazione potrà essere calcolato moltiplicando il numero di studenti del corso di laurea per il numero dei crediti assegnati al singolo corso integrato.

Non è fatto obbligo ai singoli corsi di laurea richiedere didattica di complemento.

La richiesta di integrazione dovrà essere formulata in base alle effettive necessità dei corsi tenendo presente che il numero delle ore calcolate con il suddetto criterio potrà essere elevato, per effettive necessità didattiche, sino ad un massimo di 100 ore nel caso in cui fosse inferiore.

Con il criterio suddetto e nella misura in cui si renda necessario, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Corso, l'Azienda sede di Corso emanerà bandi integrativi per attività di complemento alla didattica. I criteri di emanazione del bando, la selezione dei candidati, nonché la predisposizione delle graduatorie relative, saranno affidati ad una commissione mista nominata dal Direttore Generale dell'Azienda e composta da: docenti universitari e docenti ospedalieri proposti dai Consigli di Corso di Laurea; un dirigente medico, con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale e rappresentanti di provata competenza scelti tra gli appartenenti ai profili professionali interessati.

3. Nell'ambito dell'attività didattica è prevista l'attività di tutorato. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. I tutori sono scelti dal Consiglio di Corso di norma tra il personale docente con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o dipendente delle Università, o di Enti e/o strutture accreditate.

Di fronte a una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l'identificazione, nell'ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutore.

4. L'Università assicura l'attività di Segreteria amministrativa del Corso di Laurea; la Regione, tramite le Aziende Regionali sedi di Corso, assicura le risorse e l'organizzazione delle Segreterie didattiche.

Art. 8
(Oneri)

La Regione, in sede di definizione annuale delle modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie, determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al presente protocollo d'intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione dei singoli Corsi di Laurea vengono quantificati in piani finanziari relativi all'intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;
- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici)
- servizi amministrativi;
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);
- seminari interdisciplinari;
- stages fuori sede.

L'Università e la Regione definiscono d'intesa, contestualmente al piano finanziario, gli oneri che assumono a proprio carico:

Università:

- retribuzione personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività didattiche e di supporto relative ai Corsi di Laurea;
- garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la Responsabilità Civile contro terzi;
- contribuisce, ove si verifichi la necessità, con proprie strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico. In tale caso l'Università cura la gestione e la manutenzione delle strutture messe a disposizione.

Regione (per il tramite delle Aziende sanitarie):

- retribuzione personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale, specificatamente addetto alle attività formative (docenza formale, attività tecnico-pratica, tirocini guidati, e tutorato, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture interessate dai Corsi di Laurea e retribuzione dei collaboratori alla didattica di cui all'art. 7 comma 2 del presente protocollo d'intesa;
- assicura la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai Corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici);
- garantisce servizi per gli studenti (secondo quanto sarà definito negli accordi attuativi a livello aziendale);
- assicura eventuali rimborsi spese a tutto il personale per attività fuori sede;
- mette a disposizione strutture, arredi e materiale didattico, così come definiti nella premessa del presente protocollo d'intesa;
- cura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e arredi messi a disposizione dal S.S.R.;
- garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti), nell'ambito della polizza assicurativa già accesa.

Art. 9

(Commissione di valutazione)

Per la verifica dell'attuazione della presente convenzione si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università. La commissione ha sede presso l'Assessorato alla Sanità ed è presieduta dall'Assessore alla Sanità o suo delegato.

Art. 10

(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata annuale e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

Art. 11

(Modifiche in itinere)

E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dalla Commissione regionale paritetica di cui al precedente art. 9.

ALLEGATO 1)

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie anno 2010-2011
 Numero operatori anno 2010-2011

PROFILI PROFESSIONALI	FABBISOGNO PROGRAMMATO	UNIVERSITA' TORINO	UNIVERSITA' NOVARA
INFERMIERE	1.160	720	440
OSTETRICA/O	50	25	25
INFERMIERE PEDIATRICO	53	30	23
FISIOTERAPISTA	110	50	60
LOGOPEDISTA	30	30	/
ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA	12	12	/
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	15	15	/
TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	25	25	/
TECNICO AUDIOMETRISTA	10	10	/
TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO	83	60	23
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA	90	65	25
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	10	10	/
TECNICO AUDIOPROTESISTA	10	10	/
IGIENISTA DENTALE	50	30	20
DIETISTA	20	20	/

Corsi di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie anno accademico 2010-2011

	DENOMINAZIONE	FABBISOGNO PROGRAMMATO	UNIVERSITA' TORINO	UNIVERSITA' NOVARA
1/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE	50	25	25
2/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE	15	15	/
3/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE – Area diagnostica	10	10	/

ALLEGATO 2)

ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA (di seguito indicata come Azienda)

E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI (di seguito indicata come Università)

RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (da stipulare con ciascuna delle sedi formative di cui agli artt. 2 e 3) ANNO ACCADEMICO 2010/2011.

L'Azienda codice fiscale ... di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale ... nato a ... il ... domiciliato ai fini della presente convenzione a ... in ... e l'Università degli Studi di ... cod. fisc. ..., di seguito indicata come Università, nella persona del Preside della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute ..., nato a ... il ..., domiciliato ai fini della seguente convenzione a ..., autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del

premessi che

con D.G.R. n. ... del

la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo di intesa fra Regione ed Università per quanto attiene la formazione di area sanitaria così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione di cui alla D.G.R. succitata, convengono che nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l'anno: ... di realizzare le sottoindicate attività didattiche:
.....

Art. 2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Unità Operative per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, così come specificato nella tabella 1.

Art. 3

L'Azienda e l'Università individuano le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, per garantire l'attività di segreteria amministrativa e di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno accademico.

Art. 4

L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti dei discenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica.

Art. 5

L'Azienda attua quanto previsto dall'art. 7 del Protocollo di intesa Università - Regione.

Art. 6

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nella presente convenzione vengono quantificati secondo il seguente schema:

- numero degli studenti iscritti;
 - strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
 - servizi amministrativi;
 - servizi per studenti e tutorato;
 - attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti)
 - seminari professionalizzanti;
 - stages fuori sede,
- sulla base di quanto definito all'art. 8 del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 7

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente Protocollo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regionale.

Art. 8

Il presente accordo ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa relativo all'anno accademico successivo.

Art. 9

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo di Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Preside della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute

Il Direttore Generale

Allegato 2) Tabella 1

U.O. Sedi di tirocinio

Laboratori didattici

Aule

Biblioteche

Palestre

Segreterie didattiche

Allegato 2) Tabella 2

Personale:

Amministrativo

Ausiliario

Requisiti minimi per i protocolli attuativi

1. Gestione attività segreteria didattica

Per le sedi formative:

due unità amministrative ogni 120 studenti oppure ogni 3 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie assicurando il personale sufficiente e la strumentazione (telefono, fax, fotocopiatrice e PC) per garantire il funzionamento della segreteria.

2. Personale

Tutori : garantire tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti.

Affiancatori: bisogna prevedere che nelle Unità Operative dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all'attività di affiancamento e valga come orario di servizio.

3. Contratti di integrazione

Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare i contratti di integrazione didattica di cui all'art. 7 del Protocollo d'Intesa Università - Regione, secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Laurea, impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei corsi. L'Azienda si fa carico della gestione amministrativa dei bandi.

4. Servizi per gli studenti

- locali spogliatoio
- accesso alla mensa secondo le modalità stabilite dall'Azienda.

DISCIPLINARE ATTUATIVO (EX ART. 4 DEL PROTOCOLLO) TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" – E PER L'UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN (CLASSE) A.A.

TRA

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" - Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute – Corso di Laurea in (classe delle lauree.....) codice fiscale 94021400026, di seguito denominato "Consiglio di Corso di Laurea", nella persona del Presidente di corso pro-tempore, Prof., nato a il, domiciliato ai fini della presente convenzione a Novara in via Solaroli n. 17

E

La Struttura sanitaria o ENTE o Azienda– di seguito denominata "Struttura Sanitaria"..... con sede legale in, Via, C.F. e P.IVA, rappresentato dal Legale Rappresentante, nato a il, domiciliato ai fini della carica a, Via

CONSIDERATO CHE

- l'art. 4 comma 1 del Protocollo d'Intesa con la Regione Piemonte per l'a.a. stabilisce le modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio rinviando ai requisiti stabiliti dagli accordi internazionali;
- è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- il D.P.R. 220/2001 fissa i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni nazionali;
- la Struttura Sanitaria in parola ha dato la propria disponibilità a fornire le strutture di competenza per le esigenze di formazione integrativa e di tirocinio del Corso di Laurea in
- le strutture sopramenzionate sono state giudicate idonee per la realizzazione dell'attività didattica integrativa e di tirocinio prevista nel percorso formativo professionalizzante da parte del Consiglio del Corso di Laurea in

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea in per l'anno accademico, la Struttura Sanitaria s'impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli allievi del Corso per lo svolgimento delle attività di tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa, garantendo la possibilità di utilizzo delle necessarie strutture ed attrezzature logistiche, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

Al fine di avviare gli studenti alle predette attività, la Facoltà di Medicina e Chirurgia trasmette alla Struttura Sanitaria il modulo, di cui all'allegato A, indicante il numero degli studenti e il periodo di permanenza presso le strutture della Struttura sanitaria.

Art. 2

L'attività di tirocinio è finalizzata all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, la Struttura Sanitaria, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e nell'ambito della definizione delle risorse strumentali, organizzative e di personale da rendere disponibili, garantisce il servizio di affiancamento agli studenti da parte di proprie unità di personale dipendente tenuto conto dei requisiti minimi previsti dal Protocollo d'Intesa.

Il personale verrà individuato dalla Struttura Sanitaria d'intesa con il Presidente del Corso di Laurea.

Art. 3

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e di tirocinio svolta presso la Struttura Sanitaria.

La Struttura Sanitaria garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti).

Art. 4

Per garantire il collegamento tra il Corso di Laurea e la sede dell'attività formativa e di tirocinio viene individuato, d'intesa tra l'Università e la Struttura Sanitaria, un operatore (o tutor pedagogico o clinico) appartenente allo stesso profilo professionale, con il compito di certificare l'avvenuta attività da parte degli studenti controfirmando l'apposito diario delle presenze.

Art. 5

La Struttura Sanitaria si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere relativo alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti.

Art. 6

Il presente disciplinare attuativo ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa relativo all'anno accademico successivo.

Art. 7

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Art. 8

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione del presente disciplinare e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica.

Art. 9

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Corso di Laurea in

PROF.

Il Legale Rappresentante

Della Struttura Sanitaria sede di Tirocinio

.....

ALLEGATO A

Convenzione di riferimento:

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione suddetta si avviano presso _____ n° _____
studenti iscritti al ___ anno del Corso di Laurea in per il periodo decorrente dal
_____ al _____ dell'anno accademico (in corso)

Novara, lì

Firma del Presidente del Corso di Laurea in

Prof.